

Sono **1928 le parti offese e 54 gli imputati** per cui la procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio. Otto di loro devono rispondere di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e tra essi i coniugi Mirco Eusebi e Ivana Ferrara gli inventori del "tubo". I restanti coimputati sono accusati di truffa. A causa dello sciopero degli avvocati **la prima udienza è stata rinviata al 5 ottobre 2006** e il GIP, Dott. Lucio ARDIGO', ha stabilito che solo da quella data partirà il conto alla rovescia per i reati a tiro di prescrizione. All'udienza del 5 ottobre si è costituita ADUSBEF, con l'avv. Antonio TANZA vicepresidente Nazionale ed un folto gruppo di associati. Il processo è stato rinviato al **07 dicembre 2006** per le eccezioni delle difese degli imputati sulle costituzioni di parte civile. Dopo le eccezioni degli imputati il processo è stato rinviato al **9 febbraio 2007** per le repliche delle parti civili. Dopo le repliche delle difese delle parti civili il GIP del Tribunale di Rimini, Lucio ARDIGO', con la **MITICA ORDINANZA che si pubblica** ha rigettato l'istanza dei collegi difensivi con cui si chiedeva l'estromissione dall'udienza preliminare per il processo Tucker di Adusbef, che così potrà sedersi sul banco delle parti civili, unitamente ad un centinaio di utenti che si sono costituiti con il Vice Presidente Nazionale Adusbef Avv. A. TANZA e l'Avv. Morena RIPA, sua sostituta processuale. Il giudice ha anche rigettato l'istanza con cui veniva richiesto il dissequestro di un conto di 2-300 mila euro sequestrato su una banca di Riccione (Rimini) ai coniugi Mirco Eusebi e Ivana Ferrara: la somma, secondo i difensori, doveva servire per saldare il conto di alcuni consulenti di parte. Il GIP, rigettate le opposizioni, ha aggiornato l'udienza all'**8 marzo 2007** e ha stilato il seguente calendario di udienze: 23 marzo '07; 05 e 20 aprile '07; 17 e 24 maggio '07; 01, 15 e 22 giugno '07; 05 e 12 luglio '07

Anche per questo processo è possibile costituirsi parte civile sino all'apertura del dibattimento: quindi niente paura per coloro che non l'hanno già fatto!

COME CI SI COSTITUISCE PARTE CIVILE NEL PROCESSO TUCKER, AL FINE DI OTTENERE LA RESTITUZIONE DEL MALTOLTO?

Con la costituzione di parte civile i risparmiatori avranno una occasione in più per tentare di rivalersi nei confronti di coloro per i quali la Procura della Repubblica di Rimini ha contestato gravissimi reati.

La procedura è semplice e agli associati ed anche particolarmente economica. Verrà infatti richiesto un contributo per le spese, molto basso.

Per partecipare all'iniziativa, portata avanti dall'Avv. Antonio TANZA, Vice Presidente di ADUSBEF, è sufficiente mettersi in contatto con la Vicepresidenza Adusbef collegandosi al sito www.studiotanza.it, oppure scrivendo a adusbef@studiotanza.it, oppure telefonando al 0836.566094 o 0836.562035 o mandando un fax al 0836.631656.

Ci necessita acquisire: 1) Fotocopia della Vs carta d'identità; 2) fotocopia del codice fiscale; 3) fotocopia dei versamenti e documenti Tucker; 4) procura alle liti (di cui Vi forniremo modello).

La costituzione è semplice e non è il caso di farsi prendere dal panico, ma è saggio operare senza perdere tempo.

Per costituirsi parte civile e' necessario rivolgersi ad un avvocato penalista.

Adusbef ha predisposto un pool di avvocati che possono svolgere questa azione legale nel migliore dei modi possibili. Chi ha un proprio avvocato di fiducia puo' tranquillamente rivolgersi a lui.

Coloro che invece preferiscono affidarsi ai professionisti che collaborano con l'Adusbef possono farlo scrivendo una email a: adusbef@studiotanza.it indicando le proprie generalita' e gli verra' inviata una email con tutti i dettagli per svolgere l'azione.

Anche in questa occasione Adusbef agisce coerentemente con il proprio scopo che e', in primo luogo, quello di fornire tutte le informazioni utili per esercitare in prima persona i propri diritti e non quello di sostituirsi agli utenti e/o al lavoro dei liberi professionisti. Quanto costa.

I legali che collaborano con Adusbef sono professionisti che concordano con lo spirito dell'associazione, consci degli aspetti sociali della loro professione, e quindi si impegnano nel mantenere le proprie tariffe ai livelli piu' bassi possibili, compatibilmente con i minimi tariffari imposti dalla legge. Il costo a persona dipendera' anche dal numero di adesioni.

E' nostra intenzione, comunque, fare in modo che il costo di questa operazione sia del tutto trascurabile e accessibile, quindi, anche a coloro che hanno investito cifre molto piccole.

Come aderire.

E' sufficiente inviare una e-mail all'indirizzo: adusbef@studiotanza.it: avente per oggetto "richiesta costituzione parte civile nel processo Tucker" e nel corpo del messaggio indicare: le proprie generalita', i riferimenti telefonici per essere contattati, la quantita' di denaro erogato per l'affare del Tubo miracoloso.

Le comunicazioni nei confronti degli aderenti avverranno, ove possibile, a mezzo posta elettronica o fax, per velocizzare tutte le procedure.

TRIBUNALE DI RIMINI
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

ORDINANZA

Il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Rimini , dott. Lucio ARDIGO'

1) Sulla richiesta presentata in data 18/10/2006 dal curatore del fallimento TUCKER SpA dichiarato con sentenza n. 148 del 13/7/2005 del Tribunale di Trani con la quale si chiede il dissequestro in favore del fallimento delle somme di denaro oggetto del sequestro preventivo disposto dal GIP in SEDE in data 7/10/2002 nell'ambito del presente procedimento penale ed attualmente depositate presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale di Riccione ;

Visto il motivato parere contrario del PM in data 9/11/2006 , ulteriormente ribadito in aula alla presente udienza ;

sentiti i difensori degli imputati e delle costituite parti civili ;

RILEVATO

Che in generale il sequestro preventivo di somme di denaro deve ritenersi sicuramente ammissibile , sia allorché la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa sia ogni qual volta sussistano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare (vedi Cass., Sez. VI, 25 marzo 2003, n. 23773, Madaffari) : essendo evidente, a tal proposito, che la fungibilità del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento non impone che il sequestro debba necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, bensì la somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta, purché sia attribuibile all'indagato (vedi Cass., Sez. VI, 1 febbraio 1995, n. 4289, Carullo); che il GIP in SEDE , nel disporre in data 7/10/2002 il citato sequestro preventivo , ha dato ampiamente conto in motivazione della sussistenza del rapporto pertinenziale, quale relazione diretta, attuale e strumentale, tra il danaro sequestrato ed i reati del quale costituiscono l'illecito profitto ; che in particolare il sequestro delle somme depositate presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale di Riccione si configura correttamente quale sequestro preventivo, in vista della confisca facoltativa , per la quale come è noto è sufficiente l'esistenza di un nesso strumentale tra la res e la perpetrazione del reato, non essendo necessario che la cosa sia anche strutturalmente funzionale alla commissione del reato, sia cioè specificamente predisposta, fin dall'origine, per l'azione criminosa (Cass., Sez. VI, 29 ottobre 1996, n. 3334, Oliverio); che la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 29951 del 24/5/2004 ha espressamente stabilito come sia " *consentito il sequestro preventivo, funzionale alla confisca facoltativa, di beni provenienti da attività illecite dell'indagato e di pertinenza di un'impresa dichiarata fallita, a condizione che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, dia motivatamente conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare* " ; che operando un bilanciamento tra la tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare e le ragioni sottese alla confisca , non appare dubitabile che queste ultime siano nettamente prevalenti : tenuto conto dell'elevatissimo numero (oltre duemila) delle persone offese o



Rimini, lì 9/2/2007

aperta la discussione

DICHIARA

visto l'art. 421 c.p.p.

1) rigetta la richiesta di dissequestro presentata in data 18/10/2006 dal curatore del fallimento TUCKER SPA
 2) rigetta le eccezioni di inammissibilità delle costituzioni di parte civile effettuate nell'ambito del presente procedimento, le quali vengono pertanto tutte ammesse.

P.Q.M.

che tutti gli atti di costituzione presentati rispettano le formalità specificamente previste dall'art. 78 C.P.P., e questo sia in relazione alla indicazione delle generalità degli imputati nei cui confronti è stata esercitata l'azione civile che alla esposizione delle ragioni che giustificano le domande risarcitorie tutte relative ai danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dalle condotte penalmente rilevanti ascritte ai prevenuti; essendo del tutto legittimi a tale riguardo i richiami *per relationem* alle imputazioni ed agli stessi imputati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M.; che le questioni, prospettate peraltro in modo assolutamente indistinto e generico dalle difese degli imputati, relative alla presunta tardività degli atti di querela, da una parte risultano superflue con precipuo riferimento ai delitti perseguibili d'ufficio e dall'altra inammissibili attenendo a profili di merito non valutabili in questa sede; prevedendo gli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p.p. che ai fini delle restituzioni e del risarcimento del danno la legittimazione attiva ad esperire l'azione civile nel procedimento penale spetti al danneggiato dal reato e quella passiva all'imputato; dovendo i presupposti dell'azione risarcitoria correlatamente individuarsi nella commissione di un reato e nell'esistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale che sia conseguenza diretta ed immediata del reato; elementi questi presenti in tutti gli atti di costituzione di parte civile;

che per quanto concerne le associazioni di consumatori che pure si sono costituite parte civile, le stesse hanno ampiamente documentato in atti con la allegazione dei relativi statuti come siano enti direttamente danneggiati dalle condotte delittuose ascritte agli imputati per la cui tutela ed assistenza detti Enti sono nati (tutela dei consumatori in genere), per cui coincidendo l'interesse tutelato dalle norme penali con gli interessi e gli scopi dei suddetti enti, ben può, in presenza della lesione del detto interesse, ipotizzarsi un danno delle suddette associazioni;

RILEVATO

1) sulle richieste presentate dai difensori degli imputati di inammissibilità delle costituzioni di parte civile effettuate nell'ambito del presente procedimento;

addebitate da reato nell'ambito del presente procedimento penale e della natura dei crediti ammessi al passivo fallimentare, concernenti in particolare prestazioni di carattere professionale riferibili direttamente alla SPA TUCKER; sussistendo quindi la concreta possibilità che gli imputati, attraverso lo schermo societario, ritornino surrettiziamente in possesso del denaro costituente il profitto del reato per poterne così disporre in pregiudizio alle esigenze di cautela penale;